TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

decreto di omologazione

di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

(PIANO DEL CONSUMATORE n. 1 / 2022 A.R.)

Il giudice, dott. Riccardo Rosetti,

visto il ricorso ex art. 6 l. 3/2012 proposto da Luraschi Andrea contenente la proposta di piano del consumatore, depositato in data 18.1.2022;

osserva che

il piano promana da persona fisica in condizione di sovraindebitamento atteso che il ricorrente, persona fisica, è gravato da una massa debitoria pari ad euro 128.489,38 totali di cui euro 55.787,35 per mutuo ipotecario, 13.497,62 per finanziamento Unicredit chirografario, 3.194,90 per finanziamento Findomestic chirografario, 5.708,52 per finanziamento Vivi Banca chirografario, 16.418,99 per finanziamento Agos Ducato chirografario, 33.000,00 per finanziamento IBL Banca s.p.a. chirografario e 432,00 per debito verso Comune di Fiumicino per imposte locali chirografario e quindi per una massa creditoria in chirografo pari ad euro 72.702,03 in chirografo;

il piano è stato comunicato a cura del professionista a tutti i creditori sono pervenute osservazioni solo da I.B.L. Banca s.p.a.;

il debitore propone di pagare al 100% e secondo le originarie scadenze il creditore ipotecario ed al 50% tutti i crediti in chirografo (salvo la somma per tributo locale che propone di pagare al 100%);

il debitore è titolare di un piccolo appartamento gravato da ipoteca in favore di Unicredit, stimato in atti ad un valore medio di circa 102.000,00: ove l'appartamento venisse liquidato sarebbe ampiamente insufficiente, considerato il valore di stima e il probabile

Firmato Da: ROSETTI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f90dad22f782f09

deprezzamento nell'ambito di una procedura esecutiva, a soddisfare le ragioni dei creditori chirografari oltre che quelle del creditore privilegiato che avrebbe diritto di soddisfarsi in via primaria; il debitore è titolare di un reddito annuo pari a circa 24.000,00 euro netti che non consente di far fronte alla massa debitoria, divenuta vieppiù ingestibile dopo la separazione dalla moglie e le spese affrontate per far fronte alla divisione del nucleo familiare; in proposito occorre considerare le spese per il mantenimento del proponente e le spese per il mantenimento della figlia minore (benchè non sia previsto un assegno in favore della madre della minore a tale titolo, il Luraschi contribuirà ugualmente – in via diretta per i periodi che passerà con la minore e con la condivisione di tutte le spese straordinarie mediche, di studio e sportive – al mantenimento e alla vita della figlia); il sovraindebitamento è, pertanto, indiscutibile atteso che il patrimonio e la capacità reddituale del Luraschi non sono più idonee a sostenere il peso dei debiti e non possono essere accolte le contestazioni svolte in proposito dal credito IBL Banca; le somme destinate al pagamento dei creditori (oltre 900,00 euro mensili) rappresentano il massimo sforzo esigibile;

la percentuale di soddisfazione proposta per i creditori chirografari non è affatto irrisoria ma equivale alla metà dei debiti e l'alternativa liquidatoria non assicurerebbe maggiore soddisfazione atteso che - come rilevato – il ricavato da una possibile vendita forzata dell'immobile sarebbe destinato in via del tutto maggioritaria al creditore ipotecario;

il piano è stata elaborato con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, le cui funzioni sono svolte da un professionista in possesso dei requisiti a norma dell'art. 15, comma 9, della l. 3/12 e che ha attestato la fattibilità del piano e ha escluso l'abusivo ricorso al credito e la colpa grave nel far ricorso ai finanziamenti;

le osservazioni proposte da IBL Banca s.p.a. non valgono a escludere la meritevolezza e la sussistenza dei presupposti per l'omologa del piano, atteso che:

- la documentazione presentata, integrata come da ordine del Giudice, è sufficiente a ricostruire la condizione del debitore;

- la mancata considerazione del t.f.r. nella disponibilità del debitore non è idonea a precludere un giudizio sulla attuale disponibilità patrimoniale del debitore (il Luraschi è nato nel 1973, è ancora lontano dall'età pensionabile e dall'uscita del mondo del lavoro e

Firmato Da: ROSETTI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f90dad22f782f09

l'aspettativa circa il t.f.r. è priva di attualità e concretezza, precludere l'ammissione al beneficio in ragione di questa aspettativa sarebbe contrario alla ratio legis che è proprio quella di consentire al debitore una esdebitazione in tempi ragionevoli);

- IBL Banca s.p.a. non ha fornito allegazione e prova della natura privilegiata del suo credito;

- il proponente si è indebitato affrontando spese per esigenze primarie di vita, giustificate da vicende personali serie e documentate, ha fatto ricorso al credito ma non risultano distrazioni patrimoniali, spese superflue o lussuose, non risultano atti in frode ai creditori;

- la Banca IBL s.p.a. ha contestato un abusivo ricorso al credito ma ha concesso un finanziamento (l'ultimo di quelli concessi al debitore in ordine di tempo) quando il debitore era già in una condizione di estrema difficoltà e senza operare i doverosi controlli sulla condizione di indebitamento pregresso; in definitiva il Luraschi ha pagato i suoi debiti finchè ha potuto e si è trovato – al più per colpa ma non per colpa grave – in una condizione progressivamente ingestibile;

alla proposta sono allegati i documenti indicati dall'art. 9, comma 2, l. 3/2012, compresa l'attestazione sulla fattibilità del piano da parte del professionista nominato *ex* art. 15, comma 9, della medesima legge e la relazione ex art. 9, comma 3-bis, della l. 3/2012;

la fattibilità del piano è attestata dalla relazione dell'OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei principi generali che ne governano la redazione;

nulla va disposto sulle spese;

P.Q.M.

- omologa il piano del consumatore proposto da Luraschi Andrea;

- dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori secondo le modalità e le scadenze indicate nel piano omologato;

- attribuisce all'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte;

Firmato Da: ROSETTI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f90dad22f782f09

- dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al proponente e all'OCC nonché la comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori;

- dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale a cura della cancelleria;

- nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Civitavecchia, 22.4.2022

Il Giudice

Riccardo Rosetti

Firmato Da: ROSETTI RICCARDO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: f90dad22f782f09